



Progetto

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del 13 aprile 2021¹;

visto il parere del Consiglio federale del/dell' [data]²,

decreta:

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 2010 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali³ è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

² Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali lasciano la carica alla fine dell'anno civile in cui compiono 68 anni.

Art. 8 cpv. 2 e 3

² Fino al compimento dei 65 anni, il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono assicurati presso la cassa di previdenza della Confederazione PUBBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte.

³ Se dopo il compimento del 65° anno di età il rapporto di lavoro prosegue, su richiesta del procuratore generale o dei sostituti procuratori generali la previdenza per la vecchiaia è mantenuta fino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo fino alla

RS 173.712.23

¹ FF 2021 ...

² FF 2021 ...

fine dell'anno del compimento dei 68 anni. Il Ministero pubblico finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.